TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0818**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

MANOSCRITTI
FONDO BIBL.
DAL N° 804
AL N° 818

818

XXXVI
26

818

Del Codice Udinese

o

Legge Romana Udinese

Cenni Illustrativi

di

Giuseppe Bonturini

Padova
Prem. Tip. di Pietro Prosperini
1857.

Del Codice Udinese.

Il movimento agitato e confuso dell'evo-medio fece strazio della romana giurisprudenza, la quale fu costretta ad esprimere le confusioni e i contrasti sociali. E queglino stessi de' barbari invasori che condotti da ambizione legislativa aspirarono di rendere addatte le leggi alla condizione dei vinti manomettendo il patrimonio della romana sapienza, non diedero che informi compilazioni, traendole da fonti diverse, e innestandovi tratto tratto peggio che a caso leggi straniere, e con linguaggio tronco scorretto imbarbarito.

Non pertanto questi conati legislativi, queste grette compilazioni, ch'eccitarono un tempo ira e disprezzo, ora sono avidamente cercate siccome documenti preziosi, i quali se ci rivelano verità dolorose, d'insulti e danni al Diritto civile de' Romani, di senno scaduto, di spegnimento d'ogni senso generoso, ci rivelano ancora, se meditate se intese, i mutamenti avvenuti ne' costumi, nella condizione e nel pensiero dei popoli, essendochè le leggi sono il grande archivio vero delle nazioni

Rimossa la ruggine da queste apparenti miserie giuridiche, esse gettano un fascio di luce nei campi della storia e del Diritto.

L'intimo nesso della legislazione colla storia fece accorti i più validi pensatori che collo studio delle leggi potevasi tentare la soluzione delle più ardue questioni storiche.

E in vero, se veniva fatto certo l'uso ed autorità fra noi del diritto civile de' Romani nel tempo della longobarda dominazione, rendevasi egualmente certa la pubblica vita e la continuazione degli ordini antichi; sulle quali cose furono tanto diverse le sentenze degli storici e dei giureconsulti.

Fu il dottissimo Savigny, quel grande archeologo giuridico, quel campione della scuola storica di Germania, che ci diede la storia del diritto romano nel medio-evo. Fra gli avvolgimenti e intricati sentieri di quell'epoca in tenebre avvolta, notò i passi indistinti del romano diritto, e gli si pose (per così dire) d'attorno, e poté farci sicuri, che il romano diritto non ha mai abbandonato la terra che gli fu madre, e che il regime municipale, procedente dall'antica costituzione di Roma, non fu mai spento.

Fra i documenti di cui si valse alla soluzione delle ardue tesi, fu la *Lex Romana* (estratto, o meglio rifusione del Breviario Visigoto) dal Canciani pubblicata nella sua Collezione delle Leggi Barbariche, che fu detta anche *Codex Utinensis* perché giaceva nell'archivio della Cattedrale di Udine, portatavi da Aquileja quando quella sede patriarcale tramutavasi in Udine. Nè la strana confusione di voci, nè le barbare forme, che alterano gli antichi

antichi argomenti di istituti romani, sgomentarono l'instancabile indagatore. Colla consueta sua guida, l'istoria, e colla face dell'antica giurisprudenza potè affermare, che questo meraviglioso documento fu redatto nell' Italia longobarda, e contiene il diritto pubblico e privato de' Romani, ed è il monumento più autentico e più completo sulla condizione de' Romani longobardi.

Il Canciani avvisò che fosse redatto sotto i re longobardi: questa sua opinione, oltrechè dalla forma dei caratteri, sarebbe altresì sostenuta dalla forma del governo che il Codice rappresenta, essendo esso un' autorità divisa fra il re e i duchi, che s'intitolavano *principes*, ed esercitavano il governo delle provincie.

Quanto all' origine italiana di tale manoscritto, gran numero di vocaboli la fa manifesta, ed anzi alcuni appartengono al linguaggio che tuttora si parla in Friuli.

Il Savigny, ammettendo pur esso che a tale compilazione abbia porta mano un Italiano, le assegna però il nono secolo, riscontrandosi usate frequentemente le parole franche *admallare* e *fretum*, che furono introdotte in Lombardia dopo il conquisto di Carlomagno.

Ma qui mi sia lecito notare, che i Franchi dominarono in Friuli anche prima della conquista di Carlomagno.

Bethman Holweg opina che il Codice Udinese fosse ordinato a reggere i Romani dell' Istria. Ma le istituzioni dell' Istria, ove i Greci dominavano, mal rispondono a

quelle recate dal Codice Udinese. A quel tempo, per ogni dove del greco dominio era perduta ogni traccia della giurisdizione esercitata dai magistrati elettivi, ch'è parte vitalissima del reggimento municipale. Lo stesso civile e politico ordinamento di quelle provincie nulla ritrae dal Codice Udinese, non avendovi in questo nè un solo cenno de' precipui magistrati che allora governavano l'Istria e con greca denominazione si appellavano _Ipati_.

Gustavo Hänel, consigliere aulico sassone e professore di diritto romano nella regia università di Lipsia, propose una diversa opinione nella sua opera: _Lex Romana Visigothorum_, pubblicata in Lipsia nel 1848. A suo avviso, il Codice Udinese non ricevette in Friuli nè forma nè autorità, e vi fu portato dalla Svizzera, onde sottrarlo agli incendii ed alle rapine, da Ulrico (Uldarico) abate di S. Gallo, che nel 1086 fu levato alla sede patriarcale di Aquileja dall'imperatore Enrico IV. A suffragare quest'opinione, accenna che rinvenne nel monastero di S. Gallo altri due esemplari del medesimo Codice con caratteri più antichi, e gli pare dimostrato da più documenti di quel paese, e segnatamente dalla donazione per causa di morte fatta da Telo vescovo di Coira nel 766, e dagli atti della causa per l'abbazia di Pfeffers in Val di Coira, agitata nell'anno 920 avanti Burcardo marchese tra il vescovo di Coira e il monastero di S. Gallo, che la _Lex Romana_ avesse la sua applicazione in giudizio, essendo durate in quella parte della Rezia le romane istituzioni più

lungamente che nella stessa Italia, ond'è che Coirense o Coirensis, non Utinensis, vuole il Codice appellato.

Dirò più innanzi ciò che io penso sulla pretesa derivazione del Codice Udinese e sulla notata somiglianza di questo coi due Codici di S. Gallo.

Per ora mi limito ad osservare, che fu ben poco provvido quell'abate e patriarca, che volendo porre in salvo questo prezioso Codice, lo portava da S. Gallo, da quel paese dalla natura munito d'incantate fortezze che gli fanno usbergo, nella regione del Friuli, ultimo lembo dell'Italia settentrionale, porta sempre dischiusa a tutte le nordiche invasioni.

Costretta così tra nuovi viluppi la lite scientifica, non eravi certo modo di sciogliervela, giacchè potendo dipendere la preminenza del Codice Udinese su quelli di S. Gallo dalla maggiore antichità dell'uno o degli altri, o dalle cose nuove che nell'Udinese si venissero osservando, le quali con più evidenza lo rendessero dagli altri dissimile, a tali indagini era tolta ogni via, perchè il Codice stesso si lamentava perduto.

Blum, nel suo Iter Italicum, e Pertz nel suo Archivio ripetevano il giusto lamento.

A far cessare il lamento dei dotti alemanni annunziai nel 1847 (nel Congresso degli Scienziati adunati in Venezia, nella Sezione di Archeologia) che il Codice Udinese non era perduto; e poichè cortesemente mi si affidava dal capitolo di Udine, lo assoggettai all'esame paleografico di una Commissione che venne all'uopo istituita, e lo conobbe per questo

stesso Codice dal Canciani descritto e dal quale avea tratta la Lex Romana od Estratto del Breviario Visigoto, lasciando inedite le altre leggi contenute nel medesimo Codice e vergate collo stesso carattere dalla metà del settecento alla metà dell'ottocento

Giacevano nel medesimo archivio del capitolo di Udine altri 27 fogli appartenenti al medesimo Codice, che aggiunti allo stesso valsero a renderlo meno imperfetto, dissi meno imperfetto, essendo tuttora mancante del principio e della fine.

Una breve illustrazione ne tessera che pubblicai nel 1847, e feci noto che il Manoscritto Udinese formava una sola opera o raccolta legale divisa in due parti, contenente l'una il Diritto Giustinianeo e l'altra il Diritto Teodosiano, qua e colà l'uno e l'altro rifusi alterati e compendiati, quali vigevano fra noi tra l'ottavo e il nono secolo, e che per giunta questo Codice ci ha conservato alcune leggi delle quali erasi perduto ogni vestigio

Il prof. Gustavo Hänell, quel desso che aveva propugnata la preminenza dei due Codici di S. Gallo (da lui scoperti) sul Codice Udinese, quando eragli nota soltanto la parte di questo Codice dal Canciani pubblicata, tratto dall'amore della scienza, si condusse in Udine nel settembre 1852, e vide per la prima volta il Codice combattuto, che in seguito gli fu mandato a Lipsia pei desiderati confronti.

Egli leggeva nel 23 ottobre 1852 alla regia Società Sassone delle scienze in Lipsia una dotta relazione sul manoscritto

udinese, e nel 12 dicembre 1856 un supplemento alla stessa, e da ultimo nel 1 luglio dell'anno corrente alcune osservazioni, colle quali diede fine alla erudita sua lucubrazione.

Entrato il campo della paleografia, schierò il nerbo de' suoi argomenti battaglieri, e volle dimostrare che il Codice Udinese componesi di due manoscritti legali di origine diversa, che andavano divisi e furono dappoi capricciosamente congiunti, il primo dei quali, cioè la legge Giustinianea, pose al nono secolo, e la Teodosiana o estratto del Breviario Visigoto, al secolo decimo. Forse andarono errati quegli uomini di prodigiosa erudizione (1) che fortificando la mia opinione, notarono in entrambe le leggi quella uniformità di carattere che accenna ad una sola epoca?

Ben veggo che l'accoppiamento delle due leggi non può tornare gradito all'illustre professore, poichè ove tale unione fosse indissolubile, sarebbe costretto smettere le pubblicate opinioni e riconoscere che i due Codici di S. Gallo non hanno di comune coll'Udinese che la legge Teodosiana o rifusione del Breviario di Alarico e un estratto dei Capitoli sulle materie canoniche dell' Epitome di Giuliano. Ond'è, che se il Codice Udinese colle sue due

(1) Giulio Cordero di S. Quintino, Cesare Cav. Cantù, Tommaso dott. Gar, Giuseppe ab. Valentinelli Bibliotecario della Marciana, Giuseppe ab. Cadorin Bibliotecario dell'Ateneo Veneto

leggi rimane intero, quelli di San Gallo indietreggiano, se diviso, se mutilato, gli è forza soccombere. Perchè ciò non gli accada, che sarebbe immeritato e irreparabile danno, mi accingo a descriverlo, così che il nodo della questione sia aperto agli occhi di tutti, ed ogni lettore sia giudice.

Componesi di 177 fogli in pergamena, dei quali 27 sono tuttora slegati.

Tutti i fogli sono della stessa dimensione, però la pergamena è qua e colà ingiallita, rigida, resistente, aggrinzata; qualche margine fu reciso. Lo scritto sì di ogni pagina dividesi in due colonne, composte per la massima parte di 32 linee, e queste da 21 fino a 26 lettere qual più qual meno.

Le colonne sono dall'alto al basso confinate fra due linee da ambe le parti.

Il carattere è alto, chiaro, fermo, diritto, e talvolta soltanto leggermente inclinato da destra a sinistra; il colore è nero pallido.

Al punto solitamente tiene dietro una lettera majuscola.

Le iniziali delle Costituzioni e Rubriche constano di caratteri quadrati. La parola Constit. col numero che la segue sembrano tinti in verde. La punteggiatura vi è alterata in molti passi, per cui alle volte è reso difficile il senso delle frasi. Nè anche le parole sono ben distinte le une dalle altre, essendo ora spezzate, ora con

giunte peggio che a caso. Tali imperfezioni vanno attribuite, almeno in parte, alla maniera di scrivere di allora. Il manoscritto (giova ricordarlo) appartiene ad un secolo in cui tutte le nazioni invaditrici d'Europa vi aveano corrotto il linguaggio e la scrittura, e perciò il carattere di questo manoscritto ha del Romano e del Gotico, e la forma generale (tranne alcune Appendici delle quali dirò in seguito) addita l'epoca del 700 al 800.

+ Il chiarissimo professore asserendo diversità di caratteri fra l'una e l'altra legge, osserva che nella legge detta dal Canciani sestratto del Breviario Visigoto, le iniziali impiccoliscono, i numeri di alcuni Capitoli sono scritti sul margine, in alcuni quaderni lo scritto riesce più rude, e di forme meno misurate (egli però consente che ciò ascrivere si debba alla maggior durezza della pergamena). Osserva che ove i fogli sono più sottili, la scrittura è più sbiadata, che il carattere procedendo diventa più minuto e compatto così che si noverano fino 26 lettere per linea, che le abbreviature vi si riscontrano meno frequenti. Ma tuttociò a mio avviso, non altera punto la forma generale del carattere che è pur sempre la stessa, e se pur vuolsi che vi ponessero mano più scrittori, questi dovevano essere coevi, serbando i caratteri l'impronta del medesimo tempo.

Nei caratteri di questo manoscritto si fa evidente un tipo, che si riproduce costantemente co' suoi particolari lineamenti.

Il fatto di abbreviature ove più o meno frequenti non ha alcuna speciale significazione, quando nel manoscritto in uno stesso periodo s'incontra due volte una medesima parola, sbadatamente vergata dalla stessa mano, intera ed abbreviata.

La stessa costante irregolarità rilevasi nelle interpunzioni, essendo stati adoperati il punto, la virgola, e il punto e virgola, e al disopra delle lettere il segno /, e il punto trovasi ora al disopra della linea, ora nella linea stessa, e di rado viene usitato il punto onde separare la proposizione, e il più delle volte vengono alternatamente applicati senza scopo il punto e virgola ed il segno /. Con che viene chiarito che non vi ebbe certo modo o regola costante, e recando il manoscritto in ogni sua parte la stessa impronta di caratteri, gli stessi difetti, le stesse incurie, gli stessi errori, non potevasi muovere dubbio sulla comune origine delle due leggi

Qui trovo acconcio di riferire l'acuta osservazione del dotto professore, che cioè gli accadde vedere le stesse interpunzioni in altri antichi manoscritti, per cui non potevasi accogliere per vera la opinione che siasi introdotto l'uso delle interpunzioni soltanto in tempi vicini.

Stabilita pertanto, sotto i riguardi della paleografia, l'unione delle due leggi, non sarà veduto, io spero, il loro accoppiamento tanto strano e fuor dell'usato, da doverle ritenere spoglie di ogni autorità, e insieme raccolte per solo capriccio, e per uso privato.

Premesso che l'associamento delle due leggi Teodosiana e Giu=

tiniance, non riscontrasi in nessun altro dei Codici conosciuti anteriori all' undecimo secolo. Nè i Longobardi, nè i Franchi conquistatori potevano in quel bujo delle menti pensare alla scelta delle fonti che servir dovevano all' applicazione del diritto romano nell' Italia vinta, e la coesistenza di entrambe le leggi sul medesimo suolo era possibile non essendo fra loro opposte, quanto alla politica costituzione e al pubblico diritto. E ciò che importa avvertire, e non fu forse abbastanza meditato, si è che gli stessi Romani nel tempo de' Longobardi dominatori si dividevano in Teodosiani e Giustinianei. Nè conviene lasciar dimenticato che gli stessi Romani del Regno Longobardico si dividevano in vinti e vincitori, poichè quei Norici e Pannonii che confederati ad Alboino mossero al conquisto d' Italia, erano anch' essi Romani, aveano ricevute le leggi di Giustiniano e conservarono in Italia il tenore della loro vita pubblica e privata, la loro cittadinanza, il nome loro fino ai tempi di Carlomagno, come fanno ricordato i di lui Capitolari e la storia Longobardica di Paolo Diacono. E questi Romani salirono ai primi onori della milizia nel regno Longobardico, e il Friuli ebbe nell' ordine dei Duchi Pietro ed Orso di origine Romana».

Se altro non fosse, il fin qui esposto vale a spiegare che la unione delle due leggi era non solamente possibile, ma ben anco opportuna.

Ora verrò dichiarando le leggi in questo Codice contenute.

Non farò qui una tediosa e inutile enumerazione delle leggi che altravolta ho definite. Basta che io accenni le più importanti. Il manoscritto contiene 134 Novelle progressivamente numerizzate, incominciando dalla sesta, essendo nel principio mancante, ora spiegate, ora abbreviate, ora intere. Non vi hanno nè prefazioni nè titoli. A queste tengono dietro, a mò di Appendici, alcuni passi estratti dal Codice e dagli Instituti.

Seguono alcune altre Costituzioni di Giustiniano, di Giustino, e di Tiberio, intere quali si hanno nei testi stampati. Un sommario di 42 Novelle. Altre Costituzioni di Giustiniano, e la Prammatica Sanzione, che abbraccia 27 capitoli, conforme ai testi stampati.

Una Costituzione di Giustino imperatore ut possit ex consensu dissolvi Matrimonium.

Capitulum Justiniani Imperatoris Sacra Privilegia Concilii Bizaceni.

Le Costituzioni di Giustiniano sulle cose Ecclesiastiche col seguente titolo:

Incipiunt Constitutiones Domini Justiniani Imperatoris, per diversis Capitulis Episcoporum, Monachorum, Clericorum, vel ea quae ad pias pertinent causas Ecclesiae: e termina colle parole: Expliciunt Constitutiones Imperatoris Justiniani pii Augusti de rebus Ecclesiasticis datae diversis temporibus Praefectis Praetoriorum.

Dopo le quali, senza interruzione, senza alcun segno che

lo separi dal rimanente, segue l' Estratto o rifusione del Breviario Visigoto col seguente titolo:
In nomine Sanctae Trinitatis incipiunt Capitula Libri primi Legis. — De Constitutionibus Principum e che fu dal Canciani pubblicato
Al confronto di questo manoscritto coi testi, mi valsi dei Corpus juris Civilis che Cristiano Gebauer trasse dai più vecchi manoscritti, e dalle più accurate edizioni, così pure dei libri Basilici di Carlo e di Ernesto Heimbach pubblicati in Lipsia da Ambrogio Barth, e della Epitome di Giuliano edita dal Piteo, e dal Miraeo.
Potei pertanto affermare — Che il redattore di questa raccolta legale si è servito del testo completo delle Novelle, e alle volte degli Instituti e del Codice. — Che non rispettò l'ordine progressivo dei titoli, nè la disposizione delle materie, che alcune leggi alterate, compendiò e spiegò, altre produsse senza mutarvi cosa alcuna, e finalmente che ci ha conservate alcune leggi delle quali erasi perduto ogni vestigio.
Ravvisò invece il chiarissimo Hanell in questa prima parte del Codice Udinese, (comunque ammetta che rechi le leggi da uno scritto, e che egli venne diligentemente enumerando) l' Epitome di Giuliano illustrata con appendici più ampiamente che altrove e queste continuate e accresciute nel principio della seconda parte ove trovasi rifuso il Breviario Alariciano.

Con sottile indagine cercò i punti di contatto e trasse in luce somiglianze, che celate si nascondevano sotto il rozzo sajo de' barbari tempi.

Era inevitabile che il manoscritto Udinese, precipuamente là dove reca le leggi abbreviate, avesse qualche somiglianza coll'Epitome di Giuliano, per quello ch'entrambe queste collezioni attinsero alla medesima fonte, cioè alle Novelle Giustinianee.

Ma la uniformità e la somiglianza sono due cose diverse, come essere ed apparire. A rendere mal sicure queste apparenze che potevano far credere che il Codice Udinese contenesse l'Epitome di Giuliano, sorgevano le molte varianti, le molte rubriche cangiate ed inserte, le molte sottoscrizioni aggiunte, i molti capitoli spesse volte riuniti e talvolta divisi, e le alcune Novelle intere, e la dovizia di altre leggi non accolte nell'Epitome di Giuliano.

Ma il dotto Hanel soggettando a severa analisi il Giuliano quale lo diedero il Piteo, il Mireo e l'Agostini traendolo dai manoscritti di Vercelli, di Vienna, di Parigi, di Berlino, di Torino, di Tours e di altri luoghi, ben si avvide che nessuno di questi singolarmente preso, rispondeva al manoscritto Udinese, ond'ei tutti e tre chiamolli a raccolta e da loro tolse, trascelse, racgranellò quanto aveano di più [illegible] al suo scientifico intento. Era poi sempre da lui provveduto al difetto delle molte altre leggi in Giuliano, con quella classica frase: che queste nel Codice Udinese illustrano il Giu-

liano più ampiamente che altrove.

Io credo che l'opinione esposta dal dotto professore non possa essere di leggeri accolta, perchè vi resistono i fatti, cioè la copia e tenore delle leggi stesse. Giuliano nel 570 o in quel torno, compendiò con forme latine le Novelle di Giustiniano. Nel Codice Udinese ne notai 134 progressivamente numerizzate, ed Zanelli avvertì che altre tre Novelle non numerizzate il Codice reca tra le Appendici, cosichè se ne noverano 137. Il compendiatore Giuliano non ne diede che 125. Ora come avviene che il Codice Udinese possa essere un Giuliano, anzi null'altro sia?

Giuliano se conosciuto fra noi nell'epoca che precedette i tre secoli dei glossatori, non ebbe poi alcuna autorità. A quale scopo adunque il redattore del manoscritto Udinese, fosse egli magistrato o giurista, darsi dovea tanta cura di copiare Giuliano?

E a quale scopo aggiunse al Giuliano Novelle intere di Giustiniano e passi del Codice e degli Instituti? Zanelli ci dice: che ciò facevasi per illustrare Giuliano.

Nessun compendiatore o abbreviatore, per quanto io so, fu mai illustrato in modo così strano, che rivela tutte le miserie del suo lavoro, e lo rende inutile cosa.

Forse si preferì di copiare Giuliano perchè le Novelle Giustinianee erano per la massima parte in greco idioma? Ma un autore anonimo le recava allora in latino,

e questa latina versione viene ricordata dal Pontefice Gregorio IX nel suo Capo II de Testibus

Potrebbe essere giustificata la cura di copiare Giuliano, qualora venisse dimostrato che fra noi non furono ricevute le Novelle Giustinianee prima della Longobardica dominazione.

E qui la storia giunge opportuna colle sue fasi rischiaratrici

Giustiniano emanò nel 554 un Decreto sotto il titolo di Sanzione Prammatica pel civile e politico reggimento d'Italia, e comandò che le Pandette, il Codice e le Novelle vi avessero vigore, come in tutto lo Imperio

Il Friuli fu uno dei paesi d'Italia che Narsete ritoglieva ai Goti e soggettava a Giustiniano. Il Codice Udinese (che al Friuli appartiene) ha la prammatica sanzione di Giustiniano che abbraccia 27 capitoli ed è conforme ai testi stampati. Questi irrefutabili fatti autorizzano a credere che fosse ricevuto in Friuli prima della Longobardica dominazione il nuovissimo diritto Giustinianeo. Così avviene che il redattore del Codice Udinese poté giovarsi ed anzi si giovò del testo completo delle Novelle, abbreviandole, alterandole e spiegandole a suo talento. E a fare maggiormente sicuro un tal fatto, valgono le due Novelle di Giustiniano, che questo Codice ci ha conservate sulla Colonizzazione d'Africa, che lo stesso Stanell dichiara fin qui sconosciuto e nuovo tesoro giuridico.

Hänel nella ultima sua Relazione alla Società Reale di Lipsia (del 1 luglio 1857) illustrò un rescritto di Giustino II (contenuto nel Codice Udinese), riflettente le speciali immunità della Chiesa Bisarena, il quale rescritto non trovasi in alcuno dei testi stampati.

Nella stessa Relazione dichiarò modificando e correggendo quanto aveva esposto nella prima Relazione: che le Costituzioni di Giustiniano = de rebus Ecclesiasticis _ quali si veggono nel Codice Udinese in 33 Rubriche, e altrettanti corrispondenti Capitoli, comunque non sieno affatto sconosciute, sono però date in una forma fin qui ignota.

Poichè queste Costituzioni sono quelle che immediatamente precedono nel Codice Udinese la Legge Teodosiana, o meglio Breviario di Alarico compendiato e rifuso, e sono quelle che Hänel asseriva contenersi altresì nei due Codici Svizzeri, io credo che la dichiarazione o rettifica dell'Hänel ci faccia ormai sicuri che il Codice Udinese null'altro ha di comune coi Codici Svizzeri, fuorchè la rifusione od Estratto del Breviario Visigoto, e quindi sia finalmente riconosciuta la preminenza di quello su questi (comunque esser possano coevi) per la maggior copia e varietà di leggi, delle quali alcune fin qui sconosciute.

Ond'è che cercando la Patria del manoscritto Udinese, torna vano ormai che io vada peregrinando fra gli Svizzeri; io mi arresto di buon grado in Friuli ove

intatti campi promettono larga messe alle indagini.
Ricercando la patria del Codice Udinese va ricordato che molti lavori storici e giuridici si fecero anche fra noi intorno al Breviario Alariciano quando Italia governavasi col Codice Teodosiano, e coll' Editto di Teodorico, ma simili lavori non si fecero intorno le Novelle Giustinianee, per cui sotto tale aspetto il Codice Udinese ha il vanto d' essere piuttosto unico che raro. Zeller, Pasini, Bandini, Montfaucon, Hanell ed altri descrissero raccolte di leggi, preziosi manoscritti che formano il tesoro delle più ricche Biblioteche d' Europa, ed attivando gli opportuni confronti, ben si conosce che sono assai poche le antiche raccolte di leggi Giustinianee.
Il manoscritto degli Instituti che conservasi nella Biblioteca Reale di Torino, secondo l' opinione di Kopp, è del decimo secolo.
I frammenti di diritto Giustinianeo che esistono manoscritti nella Biblioteca Vaticana sono del nono o decimo secolo.
Il Brachilogo, esposizione sistematica del diritto Romano secondo le leggi di Giustiniano, è dell' undecimo o duodecimo secolo.
La raccolta di Anselmo vescovo di Lucca è dell' undecimo secolo.
Le Costituzioni Giustinianee scoperte da Niebuhr in Perugia vi sono poste per estratto, e non salgono che al secolo decimoterzo.

Le altre raccolte sono del duodecimo oppure dell'undecimo secolo.

Nè possono rivaleggiare coll'Udinese il Codice Ottobuono della Biblioteca Vaticana che l'Amaduzzi pone al nono o decimo secolo; nè altro simile manoscritto che fu di Cristina Regina di Svezia, ed ora è nella Vaticana poichè entrambi non contengono che il Codice Teodosiano e le Novelle di Teodosio, Valentiniano e Majoriano e un' Epitome dell' antico diritto

Onde avviene che al Codice Udinese stanno innanzi solamente le Pandette Fiorentine, scritte nel sesto secolo, come Brenkman sostiene, del resto ogni altro precede.

Il fatto stesso che nessun altro Codice eguaglia l'Udinese recando la stessa dovizia di leggi, Teodosiane e Giustinianee quali vigevano fra noi fra l'ottavo e il nono secolo, rimuove il sospetto che questo esser possa una copia tratta da altra raccolta

Il suo autore, che in nessuna parte del manoscritto è nominato, e abbatte ogni speranza di scoprirlo. Fosse egli magistrato o giurista, non si accinse all'opera per suo studio ed uso privato; se ciò fosse, inutile tornava che egli venisse notando che alcune leggi ometteva perchè non erano mantenute in vigore ed altre correggeva e cangiava onde atteggiarle alle nuove condizioni sociali

Proseguendo nelle indagini sulla patria ed autorità di questo Codice, mi fò ad osservare, che egli ci rappresenta dignità inerenti alla primitiva condizione del

Friuli e due Magistrati l'uno civile e l'altro militare. E questa duplice giurisdizione, se pure a quelle si assomiglia degli stati germanici, e' non pertanto di origine Romana, ed effetto delle modificazioni subite dal temperamento politico. Il Friuli, nobilissima parte della Venezia, era paese di frontiera e avea perciò assunto aspetto militare. Le leggi del Codice Udinese sui confinarii, sugli assitizii, ebbero in Friuli pratica applicazione. Che queste leggi esistessero in Friuli prima della conquista di Carlo Magno, lo argomento da ciò, che Carlomagno confermando in Italia le leggi longobarde alle quali aggiunse i suoi Capitolari che divennero legge comune e concedendo del resto agli Italiani l'uso della legge Romana nei loro particolari rapporti, conservò poi alle Venezie le proprie leggi e le proprie consuetudini. Il Friuli era compreso nelle Venezie. Lo stesso Paolo Diacono ci apprende: Hujus Venetiæ Aquileja Civitas caput extitit, pro qua nunc Forum julii ... habetur.

Per legge Romana e per diritto scritto intendevasi al tempo di Carlomagno il diritto Teodosiano. Il diritto Giustinianeo non era ricevuto in Francia, ove vigevano il Codice Teodosiano, le Istituzioni di Cajo, e precipuamente lo Editto perpetuo

In Italia erano ricevuti il Codice Teodosiano, le Istituzioni di Cajo, i Frammenti di Ulpiano e le Sentenze di Paolo.

A queste fonti accennano le compilazioni, o rifusioni di leggi, che di quel tempo tuttavia ci rimangono. Ora se Carloma=

quo partitamente conferma alle Venezie le proprie leggi, convien credere che queste non fossero nè Longobarde, nè Teodosiane.

E qual altra adunque poteva essere la legge introdotta nelle Venezie, e consacrata dall'uso, e da Carlomagno confermata, se non la Giustinianea, la quale non poteva essere compresa dal Franco conquistatore sotto la generica denominazione di legge Romana, perchè tale denominazione era allora circoscritta all'antico Diritto?

Si vorrà, oso sperare, menar buono il mio asserto, che il Codice + Udinese aveva autorità in Friuli. Nè perchè il Codice reca le due leggi, la Teodosiana e la Giustinianea, riposa la prima nel Breviario Visigoto, devesi credere che questo fosse superiore al diritto Giustinianeo, il quale venisse ricevuto soltanto come complemento al Breviario. Dacchè coesistevano sul medesimo suolo Romani Teodosiani e Romani Giustinianei, e ciascuno seguiva la sua legge, parmi ragionevole che pari + fosse l'autorità di entrambe. E varrebbe a confermare tale opinione, che nel manoscritto le due leggi si succedono senza interruzione, senza alcun segno che l'una dall'altra divida. Tale osservazione si addice a rozzi tempi, gelatori soltanto dell'ordine materiale

Le sei Appendici, che accrescono le dovizie del Codice Udinese, si compongono per la massima parte delle leggi di Teodosio e Giustiniano sulla Ecclesiastica Disciplina, poi

privilegi delle chiese, dei vescovi, dei chierici, dei monasteri, e qua e colà vi furono aggiunti alcuni passi tratti dalle Collezioni di diritto canonico, e fra questi è notabile, che negli affari Civili fra gli Ecclesiastici giudicar debba il vescovo + assistito dagli Ecclesiastici.

Il grande amore e studio col quale in epoche diverse, non però più vicine a noi del duodecimo secolo, furono aggiunte e adunate in questo Codice le leggi concernenti i diritti e privilegi Ecclesiastici, ci pone sull' avviso che il sacerdozio ne fosse depositario e custode. Ed in vero questo manoscritto fu tratto dagli Archivi d' Aquileja, che perita col mondo pagano, risorse Cristiana, e fu sede famosa di un sacerdote Sovrano. I Vescovi e i Patriarchi d' Aquileja, eredi e interpreti dell' antica sapienza, esempi e maestri di carità e di fede, esercitando la sovranità morale, pervennero alla sovranità politica, e questa morale sovranità risale ai primi tempi del mondo Cristiano.

Benchè queste Appendici sieno tolte da fonti diverse e non siano ordinatamente disposte, non và per questo scemata la loro autorità.

La legge e il diritto erano allora un sentimento confuso nella coscienza dei popoli, la teorica era manchevole, e le esigenze della vita prevalevano alle lezioni della scienza e alle inflessibili deduzioni della logica. Poco importa che alcune di queste Appendici siano di altro carattere

e di epoche diverse, giova anzi che tali esse sieno onde accrescere autorità al Codice stesso.

Se fosse opera di qualche erudito o di qualche giurista destinata soltanto ad uso privato, non la si avrebbe arricchita di tempo in tempo di nuove leggi, nè vi darebbe la viva immagine del Romano diritto, lottante per lunghi secoli intenebrati colle abitudini germaniche, nè vi farebbe sorgere il sorgente diritto della Chiesa o legge Canonica, stringere in amichevole accordo i due lottanti elementi Romano e Germanico.

Tre fogli di questo Codice, rimasti senza scrittura, accennano che nuove leggi si attendevano da novelli legislatori, a seconda dei cresciuti bisogni e delle esigenze sociali.

Ma il diritto risorto nel duodecimo secolo richiamò gli Italiani all'ordinamento delle loro leggi statutarie, sacro deposito dei loro interessi e della loro ragion civile

Così al sorgere degli statuti doveva oscurarsi il Codice Udinese, ma non poteva perire.

+ Il suo spirito animò, compose lo Statuto della Patria del Friuli, statuto che ogni altro avanza della penisola, quale documento della giurisprudenza tutta civile e nazionale di Roma(1)

Dopo avere dimostrata l'età, la patria e l'autorità del Codice Udinese, e come egli sia, un solo manoscritto contenente il

(1) Il primo statuto tuttora inedito fu compilato nel 1366 sotto il Patriarca Marquardo di Randeck. Nella prefazione viene divisato di raccogliere le esistenti antiche costituzioni, e
+
aggiungerne le nuove suggerite dai bisogni del tempo.

X Diritto teodosiano e giustinianeo quali vigevano in Friuli fra l' ottavo e nono secolo, non mi rimane adesso che augurare all' involuta questione Longobarda nuovi lumi dal Codice Udinese, e se mal non mi appongo, risalendo gli studi storici all' origine della conquista e dilatando le indagini al dimenticato Friuli, e interrogando i suoi monumenti romani e barbari, potranno fare accertate molte cose che tuttora rimangono incerte, e quindi acquetarsi le discordi opinioni, e andare finalmente tutti gli storici in una stessa sentenza sulla condizione de' Romani vinti dai Longobardi.

G. Bonturini.

/ Copia dalla stampa /

/ Dalla Rivista Euganea, Anno I. N.i 20.21.22.24/

Del Codice Udinese.

Il movimento agitato e confuso dell'evo-medio fece strazio della romana giurisprudenza, la quale fu costretta ad esprimere le confusioni e i contrasti sociali. E quegliono stessi de' barbari invasori che condotti da ambizione legislativa aspirarono di rendere addatte le leggi alla condizione dei vinti manomettendo il patrimonio della romana sapienza, non diedero che informi compilazioni, traendole da fonti diverse, e innestandovi tratto tratto peggio che a caso leggi straniere, e con linguaggio tronco porretto imbarbarito.

Non pertanto questi conati legislativi, queste grette compilazioni, ch'eccitarono un tempo ira e disprezzo, ora sono avidamente cercate siccome documenti preziosi, i quali se ci rivelano verità dolorose, d'insulti e danni al Diritto civile